

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mannironi.

IN SEDE REFERENTE, si riapre l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Riccio ed altri: « *Tutela giuridica dell'avviamento commerciale* » (1971), già approvato dalla Camera dei deputati e rinviato dalla Assemblea in Commissione nella seduta del 26 giugno 1962. Il Presidente Magliano ricorda brevemente l'iter del provvedimento, già esaminato dalla Commissione, inviato in Aula con la relazione del senatore Berlingieri, e successivamente rinviato in Commissione per l'esame degli emendamenti.

Il relatore Berlingieri propone di svolgere la discussione esaminando il testo del provvedimento articolo per articolo; la proposta viene accolta. Per l'articolo 1 il relatore afferma di essere favorevole al testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati. Dopo un intervento del senatore Picchiotti, la Commissione si dichiara d'accordo con l'opinione del relatore.

Il senatore Berlingieri propone poi la soppressione dell'articolo 2, che a suo avviso è superfluo perchè da un lato il contratto a tempo determinato è disciplinato dall'articolo 1596 del Codice civile, e dall'altro per i contratti a tempo indeterminato la norma determinerebbe confusioni e perplessità che è opportuno evitare. Anche tale proposta del relatore viene accolta dalla Commissione.

Circa l'articolo 3 il senatore Berlingieri propone la seguente nuova formulazione del primo comma: « Il locatore che intende locare l'immobile a terzi deve comunicare le offerte ricevute al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale o consuetudinaria ». Senza discussione, viene accolta la proposta del relatore. Questi successivamente si dichiara favorevole alla originaria formulazione del secondo comma e della prima frase del terzo comma. Invece, per la seconda frase del terzo comma, il senatore Berlingieri propone la seguente nuova formulazione: « Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il locatore dia comunque luogo ad una nuova locazione entro il periodo di dodici mesi » ed illustra poi i motivi che, a suo avviso, giustificano l'emendamento.

Si apre allora un'ampia discussione alla quale prendono parte i senatori Capalozza, Jodice, Caroli (decisamente contrari al concetto che si vuole affermare), Gramegna (favorevole alla nuova formulazione), Riccio, Romano Antonio, e il Presidente Magliano. Dopo un intervento del Sottosegretario Mannironi il quale si dichiara preoccupato della possibilità che la norma proposta leda i diritti acquisiti in buona fede dal terzo, nuovo conduttore, la Commissione decide di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge per consentire ai componenti della stessa un più approfondito esame delle delicate questioni connesse.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962. — Presidenza del Presidente MENGHI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

IN SEDE CONSULTIVA, il Sottosegretario di Stato chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge al primo punto dell'ordine del giorno: « *Norme integrative e modificative della legge 6 marzo 1958, n. 199, sulla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare* » (2197), d'iniziativa del senatore Sansone. La proposta è accettata dalla Commissione e dal senatore Carelli, il quale comunica che avrebbe comunque invitato i colleghi ad esprimere un parere negativo tenendo anche conto del telegramma inviato a suo tempo dal Ministro della riforma della pubblica amministrazione ai Presidenti delle Camere ed ai Presidenti delle Commissioni permanenti.

La Commissione passa poi all'esame del disegno di legge: « *Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori e mezzadri* » (2208).

Tale provvedimento viene ampiamente illustrato dal senatore Galli, il quale conclude proponendo l'invio di un parere in linea generale favorevole e sottolineando che la Commissione deve esprimersi limitatamente alla sua competenza.

Parlano successivamente il senatore De Leonardis, che accenna al problema delle mutue malattia dei coltivatori diretti e comunica che affiderà al senatore Galli alcuni suggerimenti da trasmettere nel parere alla Commissione di merito, e il senatore Ristori, che chiede al senatore Galli di preparare uno schema di parere da sottoporre alla Commissione in quanto il provvedimento, che fra l'altro esclude dall'assicurazione coloro che non abbiano prestato almeno 104 giornate annue nel lavoro dei fondi, deve essere a suo avviso modificato.

Infine dopo un breve intervento del Sottosegretario di Stato, il Presidente Menghi rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Il Presidente Menghi riferisce quindi ampiamente sul disegno di legge: « *Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, numero 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, numero 750* » (2247-Urgenza).

Egli ritiene che il provvedimento vada accolto nell'integrità, ma solleva dei dubbi sull'articolo 1 in quanto non sarebbe sufficientemente tutelata la libertà del prevenuto prima dell'accertamento della sua colpevolezza.

Dopo i senatori Di Rocco e De Leonardis, che propongono l'invio di un parere favorevole sottolineando il fatto che il provvedimento permette la repressione immediata della frode, e dopo un intervento del senatore Dardanelli, il quale teme che il provvedimento limiti i diritti della difesa, parla il Sottosegretario di Stato, che sottolinea fra l'altro gli inconvenienti della legge vigente del 30 aprile 1962 per i quali la denuncia all'autorità giudiziaria veniva fatta 8 mesi dopo l'accertamento del reato.

Parlano ancora il Presidente Menghi e il senatore Dardanelli che ribadiscono il loro punto di vista ed i senatori Masciale e De Leonardis che lo contestano.

Viene infine deciso a maggioranza l'invio di un parere favorevole all'11ª Commissione con alcuni suggerimenti relativi a lievi modifiche agli articoli 11, 15 e 21 proposti dal Presidente, dal senatore Di Rocco e dal Sottosegretario Camangi.

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962. — Presidenza del Presidente TUPINI.

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Colombo ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Cervone.

La Commissione proseguendo la discussione sul disegno di legge: « *Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche* » (2189), già appro-

vato dalla Camera dei deputati, prende in esame l'articolo 5.

Sugli emendamenti presentati dai senatori D'Albora, Nencioni e Battaglia, si apre un ampio dibattito nel quale intervengono oltre ai suddetti senatori, anche i senatori Cenini, Parri, Crespellani, il relatore Amigoni, ed il Sottosegretario Cervone.

Dopo alcuni schiarimenti chiesti dal senatore Lami Starnuti circa l'indennizzo alle imprese municipalizzate, sui quali prende la parola il ministro Colombo, la Commissione approva l'articolo 5 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si discutono quindi gli emendamenti del senatore Nencioni all'articolo 6. Dopo interventi del senatore Montagnani Marelli, del relatore Amigoni e del ministro Colombo, la Commissione non approva le modificazioni proposte dal senatore Nencioni ed approva l'articolo 6 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Sull'articolo 7 hanno presentato emendamenti i senatori Nencioni, D'Albora, Battaglia, nonché il relatore Amigoni; sull'emendamento Amigoni, sostitutivo dell'intero articolo, si svolge un'ampia discussione, alla quale prendono parte, oltre al presentatore, i senatori Nencioni, D'Albora, Carelli, Banfi, Montagnani Marelli, Battaglia, Vecellio, nonché il ministro Colombo.

Dopo che il senatore Montagnani Marelli ha annunciato, a nome del suo Gruppo politico il proprio voto contrario all'emendamento proposto dal relatore, la Commissione approva l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 proposto dal relatore Amigoni, con due modifiche proposte dal senatore Nencioni ed accettate dal Ministro.

L'articolo 7 risulta approvato nel seguente testo:

« Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, durante il periodo di un anno prorogabile a non oltre due anni, dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo ac-

etterà in sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'Ente stesso, anche azioni delle Società con azioni quotate in borsa al prezzo corrispondente al valore indicato nel numero 1 dell'articolo 5.

Qualora gli importi sottoscritti eccedano gli importi offerti in sottoscrizione ai sensi del primo comma, i titoli emessi saranno assegnati proporzionalmente alle sottoscrizioni dando precedenza alle sottoscrizioni di importo minore.

Le azioni acquistate dall'Ente ai sensi dei commi precedenti saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di cui al primo comma, sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

Corrispondentemente si procederà alla rettifica dell'importo delle semestralità di cui al terzo comma dell'articolo 6.

Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entrò 90 giorni dal trasferimento delle medesime.

La proroga prevista al primo comma sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Si esaminano quindi gli emendamenti proposti all'articolo 8 dai senatori Nencioni, D'Albora e Battaglia; intervengono i senatori Carelli, Vecellio, Montagnani Marelli, il relatore ed il ministro Colombo.

La Commissione non approva le modificazioni proposte ed approva l'articolo 8 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.